

Decreto “Cura Italia”. Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Pubblicati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione dei termini delle istanze di interpello introdotta dall'art. 67 del Decreto “Cura Italia” ([D.L. 17/03/2020, n. 18](#)).

Nella [circolare n. 4/E](#) forniti i primi chiarimenti sulla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, si tratta della sospensione dei termini delle istanze di interpello, riguardanti:

- l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di **obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili** alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212 del 2000;
- la **sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali** nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera

- b), della legge 212 del 2000;
- l'applicabilità della **disciplina sull'abuso del diritto** ad una specifica fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212 del 2000;
 - la **disapplicazione di norme tributarie** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 212 del 2000.

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 67 anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al **regime di adempimento collaborativo** ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015 e le istanze di interpello sui **nuovi investimenti** ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Sempre per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 20 marzo 2020](#), con oggetto: DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori – Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 – (cd. [Decreto "Cura Italia"](#))